



Documento di seduta

A9-0240/2020

2.12.2020

RELAZIONE

sul governo societario sostenibile
(2020/2137(INI))

Commissione giuridica

Relatore: Pascal Durand

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	15
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE	17
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	23
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	29
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	30

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul governo societario sostenibile (2020/2137(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti i principi guida delle Nazioni Unite del 2011 su imprese e diritti umani (UNGP)¹,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite²,
- visti gli orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per le imprese multinazionali³,
- viste le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in materia di condotta responsabile delle imprese⁴ e di condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali⁵,
- vista la dichiarazione tripartita dei principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)⁶,
- visto l'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015⁷,
- vista la relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5°C⁸,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 4 marzo 2020, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)0080),
- visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006⁹,
- visto il piano d'azione dell'UE per finanziare la crescita sostenibile (COM(2018)0097),
- visto il Green Deal europeo (COM(2019)0640),

¹ https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

² <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

³ <http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/>

⁴ <https://www.oecd.org/investment/duediligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm>

⁵ <https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf>

⁶ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf

⁷ https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf

⁸ <https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/>

⁹ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

- visto il programma di lavoro adattato della Commissione per il 2020 (COM(2020)0440),
- vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio¹⁰ (direttiva contabile),
- vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni¹¹ ("direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario" – NFRD),
- vista la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti¹²,
- vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti¹³ ("direttiva sui diritti degli azionisti"),
- vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione¹⁴,
- visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari¹⁵ ("regolamento relativo all'informativa"),
- visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088¹⁶ ("regolamento in materia di tassonomia"),
- visti gli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)¹⁷ e gli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di

¹⁰ GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

¹¹ GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.

¹² GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1.

¹³ GU L 132 del 20.5.2017, pag. 1.

¹⁴ GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

¹⁵ GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1.

¹⁶ GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

¹⁷ GU C 215 del 5.7.2017, pag. 1.

- informazioni relative al clima¹⁸,
- vista la relazione finale del forum ad alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali, dal titolo "A New Vision for Europe's Capital Markets" (Una nuova visione per i mercati dei capitali europei)¹⁹,
 - visto lo studio elaborato per la Commissione nel luglio 2020 sugli obblighi degli amministratori e il governo societario sostenibile,
 - visto il quadro delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani "Proteggere, rispettare e riparare" del 2008²⁰,
 - visto lo studio elaborato per la Commissione nel maggio 2020 dal titolo "Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive" (Migliorare la sicurezza finanziaria nel contesto della direttiva sulla responsabilità ambientale)²¹,
 - visti i principi di Oslo sugli obblighi internazionali in materia di riduzione dei cambiamenti climatici²²,
 - viste le raccomandazioni della task force sull'informativa finanziaria relativa al clima, del giugno 2017,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A9-0240/2020),
- A. considerando che l'Unione è fondata sui valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e che la sua politica ambientale si basa sul principio di precauzione, come enunciato all'articolo 191, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- B. considerando che, in un contesto societario, un approccio improntato alla sostenibilità implica che le imprese tengano debitamente conto delle preoccupazioni generali in materia sociale e ambientale, quali i diritti dei loro dipendenti e il rispetto dei limiti del pianeta, al fine di far fronte ai rischi più imminenti che le loro attività comportano in tal senso;
- C. considerando che le molteplici iniziative internazionali volte a promuovere il governo societario sostenibile sono unicamente strumenti non vincolanti, su base volontaria, che si sono ampiamente dimostrati inefficaci nel cambiare l'approccio aziendale rispetto alla sostenibilità; che lo studio elaborato per la Commissione sugli obblighi degli

¹⁸ GU C 209 del 20.6.2019, pag. 1.

¹⁹ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf

²⁰ <http://www.undocs.org/A/HRC/8/5>

²¹ https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Final_report.pdf

²² <https://climateprinciplesforenterprises.files.wordpress.com/2017/12/osloprincipleswebpdf.pdf>

amministratori e il governo societario sostenibile conformemente al piano d'azione sulla finanza sostenibile evidenzia i vantaggi di chiarire gli obblighi degli amministratori rispetto alla sostenibilità e alle considerazioni a lungo termine; che l'approccio a breve termine è problematico e che è necessario che le imprese tengano conto degli interessi a lungo termine affinché l'UE possa progredire adeguatamente nel rispetto dei propri impegni di sostenibilità; che lo studio sottolinea chiaramente l'esigenza di adottare una normativa europea in materia;

- D. considerando che, durante la scorsa legislatura, l'UE ha intrapreso una serie di iniziative volte a promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine delle attività finanziarie ed economiche, quali la direttiva sui diritti degli azionisti, il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, il regolamento relativo all'informativa e il regolamento in materia di tassonomia; che tale tendenza è iniziata, fra l'altro, con l'adozione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD); che la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è necessaria per misurare, controllare e gestire le prestazioni delle imprese e il loro impatto a lungo termine sulla società e l'ambiente;
- E. considerando che la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è strettamente collegata al governo societario sostenibile e costituisce un importante passo avanti per la promozione della comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nell'UE; che, tuttavia, essa presenta gravi carenze che occorre affrontare al fine di renderla più utile agli investitori e alle parti interessate;
- F. considerando che, in virtù del Green Deal europeo, le imprese e le istituzioni finanziarie devono migliorare la divulgazione dei dati in materia di clima e ambiente, affinché gli investitori siano totalmente informati in merito alla sostenibilità dei loro investimenti; che la Commissione si è impegnata a tal fine a riesaminare la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; che, secondo il suo programma di lavoro adeguato per il 2020, la Commissione intende presentare una proposta di riesame della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nel primo trimestre del 2021;
- G. considerando che le parti interessate hanno spesso sostenuto che le informazioni di carattere non finanziario fornite dalle imprese ai sensi della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario sono insufficienti, inattendibili e non comparabili; che i responsabili della redazione di tali informazioni hanno lamentato una certa confusione dovuta alla molteplicità di quadri volontari per la comunicazione delle informazioni e hanno chiesto un chiarimento giuridico e una standardizzazione; che la divulgazione di informazioni più complete e affidabili è necessaria al fine di ridurre qualsiasi potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulla società; che il miglioramento delle comunicazioni di carattere non finanziario potrebbe aumentare la responsabilità delle imprese e rafforzare la fiducia nei loro confronti; che tali miglioramenti non dovrebbero generare squilibri competitivi sleali; che gli obblighi di divulgazione dovrebbero pertanto tener conto dei costi amministrativi ed essere proporzionati alle dimensioni dell'impresa nonché coerenti con altre normative applicabili alle attività d'impresa, ad esempio in merito al rispetto dei segreti commerciali e alla protezione degli informatori;

- H. considerando che lo studio svolto per la Commissione sugli obblighi degli amministratori e il governo societario sostenibile dimostra la tendenza sempre più evidente delle imprese quotate in borsa nell'UE a concentrarsi sugli interessi a breve termine dei loro azionisti; che lo studio propone diverse opzioni legislative a livello dell'UE che migliorerebbero significativamente la sostenibilità societaria; che è necessario adottare un quadro normativo per le imprese europee, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità ed evitando oneri amministrativi eccessivi a carico delle imprese europee; che tale quadro deve garantire e migliorare la certezza del diritto nel mercato interno e non dovrebbe creare svantaggi competitivi;
- I. considerando che un approccio al governo societario improntato alla sostenibilità comprende sia il rispetto dei diritti umani che la protezione dell'ambiente; che l'obbligo giuridico di divulgare le informazioni riguardanti aspetti di carattere ambientale e sociale nonché relative ai dipendenti, ai diritti umani, alla corruzione e all'estorsione dovrebbe essere considerato un elemento della "responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani" ai sensi dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite;
- J. considerando che l'accordo di Parigi mira a mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali e a perseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli pre-industriali;
- K. considerando che la crescente concorrenza globale per l'accesso alle risorse naturali spesso si traduce in uno sfruttamento insostenibile dell'ambiente naturale e umano ad opera delle imprese;
- L. considerando che il governo societario svolge un ruolo chiave nel tener fede agli impegni dell'UE verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi;
- M. considerando che i cambiamenti climatici comportano gravi rischi per la sicurezza alimentare, in particolare per la disponibilità, l'accessibilità e l'utilizzo degli alimenti e la stabilità dei sistemi alimentari; che le agricoltrici sono attualmente responsabili del 45-80 % della produzione alimentare complessiva dei paesi in via di sviluppo, che sono colpiti in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale;
- N. considerando che la convenzione di Aarhus stabilisce una serie di diritti ambientali per il pubblico e le associazioni, tra cui il diritto di accesso alle informazioni ambientali, il diritto di partecipare ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia;
- O. considerando che, nel 2017, il comitato di applicazione della convenzione di Aarhus delle Nazioni Unite ha ritenuto che l'UE violasse la convenzione per non aver consentito ai cittadini di opporsi alle decisioni delle istituzioni dell'UE dinanzi agli organismi giurisdizionali dell'UE;
- P. considerando che, per il periodo 2019-2024, la Commissione ha aumentato le proprie ambizioni, definendo un'agenda per il Green Deal europeo e affermando che "l'Europa deve guidare la transizione verso un pianeta in salute";

- Q. considerando che i dirigenti delle imprese hanno il dovere giuridico e statutario di agire nell'interesse dell'impresa; che tale dovere è stato oggetto di interpretazioni diverse in diverse giurisdizioni e che l'interesse dell'impresa è stato spesso equiparato agli interessi finanziari dell'azionista; che ciò che viene considerato essere l'interesse di un'impresa dovrebbe includere anche gli interessi delle parti interessate, compresi i dipendenti, nonché quelli della società in senso lato; che un'interpretazione limitata di questo dovere con un'eccessiva attenzione alla massimizzazione dei profitti a breve termine si ripercuote negativamente sui risultati a lungo termine delle imprese e sulla loro sostenibilità e può pertanto andare a scapito degli interessi a lungo termine degli azionisti;
- R. considerando che la coerenza della legislazione dell'Unione in materia di governo societario sostenibile dovrebbe essere conseguita stabilendo obblighi concreti e incentivi ad agire, non solo a comunicare informazioni; che è pertanto necessario un quadro supplementare che definisca i compiti dei consigli di amministrazione delle imprese in termini di sostenibilità;
- S. considerando che al fine di rendere il governo societario nell'UE più sostenibile, trasparente e responsabile, la Commissione dovrebbe presentare, oltre alle proposte di riesame della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, una nuova normativa sul dovere di diligenza e sugli obblighi degli amministratori; che, affinché gli obblighi in materia di dovere di diligenza e gli obblighi degli amministratori rientrino in un singolo strumento legislativo, essi dovrebbero essere separati chiaramente in due diverse sezioni; che tali obblighi sono complementari ma non intercambiabili, né gli uni subordinati agli altri;

Obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

1. invita la Commissione a ricercare, nelle proposte di nuove misure in materia di diritto societario e governo societario, il giusto equilibrio tra la necessità di ridurre la pressione a breve termine sugli amministratori e promuovere l'integrazione delle questioni di sostenibilità nel processo decisionale aziendale, da un lato, e l'esigenza di garantire sufficiente flessibilità, dall'altro, assicurando nel contempo l'armonizzazione; sottolinea l'importanza di rafforzare il ruolo degli amministratori nel perseguimento degli interessi a lungo termine delle imprese nelle future misure adottate a livello dell'UE, nonché di sviluppare, in seno agli organi gestionali delle imprese, una cultura che tenga conto e attui un governo societario sostenibile;
2. accoglie con favore l'impegno della Commissione a rivedere la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; sottolinea che tale revisione dovrebbe essere pienamente coerente con i requisiti imposti dal regolamento sull'informativa e dal regolamento in materia di tassonomia; invita la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni formulate nella presente risoluzione;
3. ribadisce la sua richiesta di estendere l'ambito di applicazione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario a tutte le grandi imprese quotate e non quotate stabilite nel territorio dell'UE, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva contabile; sottolinea che, al fine di assicurare condizioni di parità, gli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

dovrebbero applicarsi anche a tutte le imprese di paesi terzi che operano nel mercato dell'UE; invita la Commissione a individuare i settori di attività economica ad alto rischio con un impatto significativo sulle questioni di sostenibilità che potrebbero giustificare l'inclusione delle piccole e medie imprese (PMI) di tali settori nel campo di applicazione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; ritiene che, a tal fine, la Commissione dovrebbe avvalersi di esperti esterni indipendenti che forniscano un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato delle aree di conflitto e ad alto rischio, nonché orientamenti specifici per le PMI; ritiene, in particolare, che l'attenzione dovrebbe essere specificamente rivolta agli investimenti e ai settori spesso associati alle attività imprenditoriali illegali, quali reati ambientali, commercio illegale di specie selvatiche, corruzione o reati finanziari; sottolinea che un riesame della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è altresì necessario per garantire ai partecipanti al mercato finanziario l'accesso ai dati pertinenti per ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento relativo all'informativa;

4. sottolinea che il governo societario sostenibile costituisce un pilastro importante, che consente all'UE di realizzare un'economia che sia al contempo resiliente e sostenibile e di rafforzare la parità di condizioni al fine di mantenere e promuovere la competitività internazionale delle società dell'UE e tutelare i lavoratori e le imprese dell'UE dalla concorrenza sleale dei paesi terzi, e che può pertanto essere vantaggioso per la politica commerciale e di investimento dell'UE, se adeguatamente misurato e proporzionato;
5. osserva che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali e ha dimostrato che le norme applicate su base volontaria, da sole, sono insufficienti, come si è osservato ad esempio nel settore dell'abbigliamento, in cui la produzione è stata destabilizzata durante la crisi con effetti negativi sull'intera catena di approvvigionamento; osserva che le imprese che hanno definito meglio le prassi ambientali, sociali e di governance nonché le procedure di attenuazione del rischio stanno dimostrando di resistere meglio alla crisi; riconosce che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha dichiarato²³ che le società che adottano misure in modo proattivo per far fronte ai rischi legati alla crisi COVID-19 al fine di mitigare le ripercussioni negative sui lavoratori e sulle catene di approvvigionamento hanno più probabilità di sviluppare resilienza e valore a lungo termine e di migliorare la loro redditività nel breve periodo nonché le loro prospettive di ripresa nel medio-lungo termine;
6. osserva che il regolamento Tassonomia stabilisce un elenco di obiettivi ambientali, segnatamente in relazione al cambiamento climatico, all'uso e alla salvaguardia delle risorse idriche e marine, alla transizione verso l'economia circolare, alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento e alla biodiversità e agli ecosistemi; ritiene che il concetto di "aspetti ambientali" nella direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario debba essere interpretato in linea con il regolamento Tassonomia e includere tutte le forme di inquinamento; invita la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima e a promuovere lo sviluppo di tecniche contabili

²³ [http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20\(RBC,both%20government%20and%20business%20response](http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20business%20response)

innovative che riflettano il valore degli ecosistemi; ritiene altrettanto importante definire con precisione gli altri aspetti di sostenibilità cui la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario fa riferimento, quali i concetti di aspetti sociali e attinenti al personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva; ritiene che le questioni relative ai dipendenti potrebbero comprendere la divulgazione delle politiche retributive delle imprese, indicando ad esempio i salari per decile e il divario retributivo di genere;

7. ritiene che una governance societaria sostenibile sia fondamentale per l'orientamento a lungo termine delle imprese per armonizzare le loro attività con il conseguimento degli obiettivi ambientali generali dell'UE definiti nel Green deal europeo, nonché con l'impegno dell'UE di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra in vista del conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica per il 2050; sottolinea che tutti i settori dovrebbero contribuire al raggiungimento di tale obiettivo;
8. ritiene che la definizione di rilevanza debba riferirsi a qualsivoglia effetto rilevante a livello ambientale, di diritti umani e di governance sulla società nel suo insieme, andando oltre la creazione di valore e i risultati puramente finanziari delle imprese; chiede che tale definizione sia rivista in linea con il principio della doppia rilevanza introdotto dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, e ulteriormente spiegato negli orientamenti della Commissione concernenti la comunicazione di informazioni relative al clima; ritiene che la rilevanza debba essere valutata nell'ambito di un processo che coinvolga le parti interessate;
9. osserva che la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario offre alle imprese che rientrano nel suo campo di applicazione una notevole flessibilità riguardo alla divulgazione delle informazioni pertinenti nel modo che ritengono più utile; rileva che attualmente le imprese possono fare affidamento, a loro discrezione, su una serie di quadri diversi; osserva che le imprese ancora non sanno come ottemperare al meglio ai loro obblighi di comunicazione; ritiene necessario istituire un quadro globale dell'UE, tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità, che copra l'intera gamma di aspetti di sostenibilità rilevanti ai fini di una rendicontazione globale di carattere non finanziario; sottolinea, a tale proposito, che il quadro legislativo dell'UE dovrebbe garantire che le informazioni siano chiare, equilibrate, comprensibili, comparabili tra le imprese all'interno di un determinato settore, verificabili e obiettive e che includano obiettivi di sostenibilità limitati nel tempo; sottolinea che tale quadro dovrebbe includere norme obbligatorie, sia generali che specifiche per settore; accoglie con favore, a tale proposito, l'impegno della Commissione a sostenere un processo volto a sviluppare norme dell'UE in materia di informativa di carattere non finanziario; sottolinea che la revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario dovrebbe includere obblighi specifici di comunicazione e norme obbligatorie, coinvolgendo in maniera congrua tutte le parti interessate, quali la società civile, le organizzazioni ambientali e le parti sociali;
10. ritiene che le dichiarazioni di carattere non finanziario debbano figurare nella relazione annuale sulla gestione al fine di evitare oneri aggiuntivi per le società; accoglie con favore l'impegno assunto dalla Commissione con il suo piano d'azione su un'Unione dei mercati dei capitali (COM/2020/0590) di presentare una proposta legislativa entro il terzo trimestre del 2021 volta a istituire una piattaforma digitale online accessibile al

pubblico a livello dell'UE che fornisca gratuitamente l'accesso alle informazioni finanziarie e a quelle di carattere non finanziario comunicate dalle imprese; ritiene che tale piattaforma debba consentire agli utenti di confrontare online i dati divulgati dalle imprese, includendo categorie quali le tematiche, i settori, i paesi, il volume d'affari e il numero di dipendenti;

11. osserva che la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario esclude le dichiarazioni di carattere non finanziario dall'obbligo di garanzia del contenuto cui i bilanci delle imprese sono altrimenti soggetti; ritiene che le dichiarazioni di carattere non finanziario dovrebbero essere soggette a un obbligo di revisione contabile, a seconda delle dimensioni e del settore di attività dell'impresa interessata; è dell'avviso che il fornitore di servizi di garanzia, nel rispetto dei requisiti di obiettività e indipendenza, debba effettuare il proprio audit in conformità del futuro quadro dell'UE; sottolinea, alla luce di quanto precede, la necessità di affrontare il problema degli incentivi inerentemente sbagliati nella revisione legale attraverso il riesame della direttiva sulla revisione legale dei conti²⁴; sostiene che ciò offre anche l'opportunità di affrontare la questione della posizione quasi monopolistica delle quattro principali società di revisione che controllano le più grandi aziende quotate;
12. sottolinea che i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere coinvolti nella definizione del processo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e nella verifica delle informazioni, in particolare quelle riguardanti gli obiettivi di sostenibilità sociale e gli aspetti legati alle catene di approvvigionamento e produzione, ivi compresi l'esternalizzazione e i subappalti;
13. sottolinea l'importanza di introdurre l'obbligo per talune imprese dell'UE di presentare annualmente una rendicontazione paese per paese per ciascuna giurisdizione fiscale in cui operano; esorta il Consiglio ad adottare quanto prima il suo approccio generale onde avviare i negoziati con il Parlamento sulla proposta di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2013/34/CE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016)0198);
14. ritiene che l'Unione debba approfondire tutti gli sforzi del caso per garantire che tutti gli accordi di libero scambio negoziati comprendano clausole che impongono ai paesi partner di introdurre obblighi comparabili per le proprie imprese, onde evitare di creare un'ulteriore fonte di distorsione della concorrenza;

Dovere di diligenza degli amministratori e misure aggiuntive per rendere il governo societario più orientato alla sostenibilità

15. sottolinea l'importanza della diversità e dell'inclusività nelle imprese, che conducono a ottenere migliori risultati commerciali; esorta il Consiglio ad adottare quanto prima il suo approccio generale onde avviare i negoziati con il Parlamento sulla proposta relativa alle donne nei consigli di amministrazione²⁵, che mira a porre fine al pervasivo

²⁴ GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196.

²⁵ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2012, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (COM(2012) 0614).

squilibrio tra donne e uomini ai massimi livelli decisionali delle imprese; invita la Commissione a esaminare ulteriori proposte per migliorare l'equilibrio di genere tra gli alti dirigenti e tra coloro che detengono posizioni al vertice nelle imprese;

16. sottolinea la necessità di un maggiore coinvolgimento dei dipendenti nei processi decisionali dell'impresa per meglio integrare gli obiettivi a lungo termine e gli impatti di quest'ultima; invita la Commissione a vagliare la possibilità di rivedere la direttiva sui comitati aziendali europei²⁶ e di istituire un nuovo quadro sull'informazione, la consultazione e il coinvolgimento dei dipendenti nelle imprese europee;
17. sottolinea che la transizione ecologica e l'aumento della digitalizzazione avranno profonde ripercussioni sulla forza lavoro; ritiene pertanto che qualsiasi governo societario sostenibile debba riconoscere e garantire efficacemente il diritto dei dipendenti alla formazione professionale continua e all'istruzione permanente durante l'orario di lavoro;
18. osserva che le imprese non sono entità astratte scollegate dalle attuali sfide ambientali e sociali; ritiene che esse debbano contribuire più attivamente alla sostenibilità in quanto le loro prestazioni a lungo termine, la loro resilienza e persino la loro sopravvivenza possono dipendere dall'adeguatezza della loro risposta agli aspetti ambientali e sociali; sottolinea, a tale riguardo, che il dovere di diligenza degli amministratori nei confronti dell'impresa dovrebbe essere definito non solo in relazione alla massimizzazione dei profitti a breve termine attraverso le azioni, ma anche in relazione alle considerazioni in materia di sostenibilità; prende atto del ruolo fondamentale dei direttori esecutivi nella definizione della strategia aziendale e nella supervisione delle sue attività; ritiene che l'obbligo giuridico che incombe ai direttori esecutivi di agire nell'interesse della loro impresa dovrebbe essere inteso come il dovere di integrare gli interessi a lungo termine e i rischi relativi alla sostenibilità, gli impatti, le opportunità e le dipendenze nella strategia globale dell'impresa; sottolinea che tale dovere di definizione delle priorità potrebbe comportare un passaggio dagli investimenti insostenibili a quelli sostenibili;
19. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per garantire che gli obblighi incombenti agli amministratori non possano essere fraintesi come massimizzazione del valore per gli azionisti nel breve termine, ma che includano obbligatoriamente l'interesse dell'impresa e, in maniera più ampia, della società a lungo termine, nonché quello dei dipendenti e delle altre parti interessate; è del parere, inoltre, che una tale proposta dovrebbe garantire che i membri degli organi di amministrazione, di gestione e di controllo, che operano nell'ambito delle competenze loro attribuite dal diritto nazionale, abbiano il dovere legale di definire, divulgare e monitorare una strategia di sostenibilità aziendale;
20. evidenzia che, vista la revisione in corso della direttiva sulla responsabilità ambientale²⁷, le imprese dovrebbero avere garanzie finanziarie per la responsabilità ambientale, in caso di danni ambientali causati ai singoli o agli ecosistemi;
21. ritiene che le strategie di sostenibilità delle imprese debbano individuare e affrontare, conformemente ai loro obblighi in materia di dovere di diligenza, da un lato, le

²⁶ GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.

²⁷ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

questioni rilevanti in linea con gli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e, dall'altro, le notevoli conseguenze che tali imprese potrebbero avere su questioni ambientali, climatiche, sociali e attinenti al personale, nonché le implicazioni per i diritti umani, la corruzione attiva e passiva derivanti dai loro modelli aziendali, dalle loro operazioni e dalle loro catene di approvvigionamento, anche al di fuori dell'UE; ritiene che il dovere di diligenza che incombe agli amministratori nei confronti dell'impresa comporti anche l'obbligo di non danneggiare gli ecosistemi e proteggere gli interessi delle pertinenti parti interessate, tra cui i dipendenti, suscettibili di essere lesi dalle attività dell'impresa stessa;

22. è del parere che l'ambito di applicazione della futura legislazione debba comprendere tutte le grandi imprese quotate e non quotate stabilite nel territorio dell'UE, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva contabile; sottolinea che, al fine di assicurare condizioni di parità, detta legislazione dovrebbe applicarsi anche a tutte le imprese di paesi terzi che operano nel mercato dell'UE; invita la Commissione a individuare i settori di attività economica ad alto rischio con un impatto significativo sulle questioni di sostenibilità che potrebbero giustificare l'inclusione delle PMI in tali settori; ritiene inoltre che, a seguito della valutazione d'impatto che la Commissione sta attualmente conducendo, le strategie di sostenibilità dovrebbero includere obiettivi misurabili, specifici, circoscritti nel tempo e basati su dati scientifici, nonché piani di transizione in linea con gli impegni internazionali dell'UE in materia di ambiente e cambiamenti climatici, in particolare l'accordo di Parigi, la convenzione sulla diversità biologica e gli accordi internazionali in materia di deforestazione; è del parere che le strategie potrebbero includere anche una politica interna su una retribuzione equa basata su un salario di sussistenza per paese, una politica sulla parità di genere e una politica che garantisca una migliore integrazione dei diritti dei lavoratori nelle attività commerciali; sottolinea che il contenuto di tali politiche interne dovrebbe essere determinato dalle imprese stesse, tenendo in debita considerazione i loro dipendenti e consultandoli; ritiene che tali politiche dovrebbero considerare le questioni settoriali e/o geografiche e i diritti delle persone appartenenti a gruppi o comunità particolarmente vulnerabili; ritiene che collegare la componente variabile della remunerazione dei direttori esecutivi al conseguimento degli obiettivi misurabili fissati nella strategia contribuirebbe ad allineare gli interessi dei direttori a quelli a lungo termine delle loro società; invita la Commissione a promuovere ulteriormente tali sistemi di remunerazione per le posizioni dirigenziali di alto livello;
23. osserva che taluni Stati membri hanno introdotto il concetto di "azioni di fedeltà" nella loro legislazione, in base al quale la partecipazione azionaria a lungo termine è ricompensata attraverso diritti di voto e agevolazioni fiscali; invita la Commissione a vagliare l'introduzione di nuovi meccanismi per promuovere rendimenti sostenibili e risultati a lungo termine delle imprese; sottolinea che gli utili non distribuiti possono contribuire a creare riserve adeguate;
24. ritiene che la direttiva sui diritti degli azionisti debba essere modificata al fine di incentivare un comportamento "paziente" da parte degli azionisti, in particolare premiando la partecipazione a lungo termine con diritti di voto e agevolazioni fiscali;
25. esprime preoccupazione per il fatto che taluni accordi d'investimento internazionali, come il trattato sulla Carta dell'energia, pongono gli interessi finanziari delle

multinazionali al di sopra delle priorità ambientali e climatiche; esorta la Commissione ad intervenire celermente per assicurare la piena coerenza degli accordi commerciali di investimento esistenti e futuri con gli obiettivi dell'UE in materia di clima e ambiente e a presentare proposte per contrastare l'accaparramento delle terre da parte delle imprese e la deforestazione nell'ambito della prossima revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;

26. ritiene che, nel processo di definizione e monitoraggio delle loro strategie di sostenibilità, alle imprese dovrebbe incombere il dovere di informare tutte le parti interessate e dialogare con esse; osserva che il concetto di parti interessate dovrebbe essere interpretato in modo ampio e includere tutte le persone i cui diritti e interessi possano essere interessati dalle decisioni dell'impresa, quali i dipendenti, i sindacati, le comunità locali, le popolazioni autoctone, le associazioni dei cittadini, gli azionisti, le organizzazioni della società civile e ambientaliste; ritiene inoltre essenziale consultare le autorità pubbliche nazionali e locali che si occupano della sostenibilità delle attività economiche, in particolare quelle responsabili di politiche in materia di occupazione e ambiente;
27. ritiene che tale impegno dovrebbe svolgersi, a seconda delle dimensioni e del settore di attività dell'impresa interessata, mediante comitati consultivi ai quali partecipino rappresentanti o portavoce delle parti interessate, compresi dipendenti ed esperti indipendenti, con l'obiettivo generale di fornire consulenza sul contenuto e sull'attuazione della strategia di sostenibilità dell'impresa; ritiene che tali comitati consultivi potrebbero essere presieduti da direttori senza incarichi esecutivi e dovrebbero avere il diritto di chiedere, previa approvazione a larga maggioranza, un audit indipendente qualora siano sollevate ragionevoli preoccupazioni sulla corretta attuazione della strategia di sostenibilità;
28. ritiene che le imprese che ricevono aiuti di Stato, finanziamenti dell'UE o altri fondi pubblici o le imprese che attuano piani di licenziamento dovrebbero mirare a mantenere i posti di lavoro dei loro dipendenti e offrire loro protezione, adeguare di conseguenza la remunerazione dei loro amministratori, versare la loro giusta quota di tasse, attuare la loro strategia di sostenibilità in linea con l'obiettivo di ridurre la loro impronta di carbonio e astenersi dal versare dividendi o offrire programmi di riacquisto di azioni mirati a remunerare gli azionisti;

o

o o

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

In un contesto societario, un approccio improntato alla sostenibilità implica che gli interessi delle diverse parti interessate nell'impresa, comprese le preoccupazioni generali in materia sociale e ambientale, siano debitamente presi in considerazione. Attualmente vi sono diverse iniziative a livello internazionale volte a sostenere il governo societario sostenibile, segnatamente i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani del 2011, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL. Questi strumenti, pur essendo preziosi in termini di promozione di un comportamento responsabile delle imprese in un contesto globalizzato, rimangono solo strumenti normativi non vincolanti.

L'Unione europea ha intrapreso una serie di iniziative volte a promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine delle attività finanziarie ed economiche, quali la revisione della direttiva sui diritti degli azionisti, il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, il regolamento sull'informativa e il regolamento in materia di tassonomia. Anche l'adozione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nel 2014 ha rappresentato un importante passo avanti nella promozione della trasparenza al fine di misurare, monitorare e gestire le prestazioni delle imprese e il loro impatto a lungo termine sulla società e sull'ambiente. Tuttavia, le carenze individuate durante la sua attuazione evidenziano la necessità di migliorare la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nell'Unione. Il relatore è convinto che la trasparenza sia di fondamentale importanza per garantire la responsabilità. Egli accoglie pertanto con favore l'impegno della Commissione a rivedere l'attuale direttiva.

Inoltre, un approccio europeo coerente in materia di governo societario sostenibile dovrebbe essere conseguito stabilendo obblighi concreti di fare, non solo di comunicare informazioni. Il relatore ritiene necessario istituire un nuovo quadro che definisca i compiti dei consigli di amministrazione delle imprese in termini di sostenibilità.

Obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

Nella sua risoluzione del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile, il Parlamento europeo ha chiesto di prendere in considerazione un ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva NFRD. Il relatore desidera ribadire tale invito, specificando al contempo quali imprese devono rispettare l'obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario. Egli ritiene che l'attuale campo di applicazione appaia troppo ristretto e non in linea con le definizioni contenute nella direttiva contabile.

Anche la definizione di rilevanza dovrebbe essere rivista e allineata agli aspetti che incidono sulla creazione di valore a lungo termine, compresi quelli che vanno al di là dei risultati puramente finanziari delle imprese.

La notevole flessibilità offerta dalla direttiva NFRD per quanto concerne la comunicazione delle informazioni da parte delle imprese fa sì che questa sia spesso ritenuta insufficiente, inaffidabile e non comparabile. Gli orientamenti non vincolanti pubblicati dalla Commissione europea non hanno posto rimedio a questo problema. Il relatore ritiene pertanto necessario porre in essere un quadro standardizzato che consenta di fornire informazioni chiare,

equilibrate, comprensibili, comparabili tra le imprese all'interno di un settore, verificabili e obiettive.

Un'altra difficoltà ricorrente che le parti interessate si trovano ad affrontare riguarda l'ubicazione della relazione, un altro aspetto rispetto al quale l'attuale quadro offre una notevole flessibilità. Sembra pertanto necessario armonizzare questo aspetto. In ogni caso, le informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili, ad esempio sul sito web dell'impresa o tramite una piattaforma digitale accessibile al pubblico e gratuita in tutta l'UE.

Una parte fondamentale del riesame dovrebbe essere il requisito di garanzia del contenuto, che non rientra nelle norme attualmente applicabili in materia di informazioni di carattere non finanziario. Il relatore ritiene che le dichiarazioni debbano essere soggette a un audit obbligatorio da parte di un fornitore imparziale e indipendente di servizi di garanzia.

É estremamente importante invitare il Consiglio a riprendere con urgenza i negoziati con il Parlamento sulla proposta di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2013/34/CE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Dovere di diligenza degli amministratori e misure aggiuntive per rendere il governo societario più orientato alla sostenibilità

Le imprese non sono entità astratte scollegate dalle attuali sfide ambientali e sociali. Esse dovrebbero contribuire più attivamente alla sostenibilità in quanto le loro prestazioni a lungo termine, la loro resilienza e persino la loro sopravvivenza possono dipendere dalla loro adeguata risposta agli aspetti ambientali e sociali. A tale riguardo, il dovere di diligenza degli amministratori nei confronti dell'impresa dovrebbe essere definito non solo in relazione alla massimizzazione dei profitti a breve termine delle azioni, ma anche in relazione alle considerazioni in materia di sostenibilità. Visto il ruolo centrale che gli amministratori rivestono nel definire la strategia dell'impresa e sorvegliarne le attività, essi dovrebbero avere il dovere di integrare gli interessi a lungo termine e i rischi per la sostenibilità, gli impatti, le opportunità e le dipendenze a lungo termine nella strategia globale dell'impresa.

Il relatore ritiene necessario un nuovo quadro che garantisca che i membri degli organi di amministrazione, di gestione e di vigilanza delle imprese assumano la responsabilità collettiva di definire, divulgare e monitorare una strategia di sostenibilità aziendale. Tale obbligo dovrebbe richiedere che si tenga conto anche degli interessi delle parti interessate suscettibili di essere lesi dalle attività dell'impresa. Il relatore è del parere che la strategia di sostenibilità dovrebbe includere obiettivi misurabili, specifici, corredati di un termine e basati su dati scientifici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale. Essa dovrebbe includere anche politiche in materia di migliore integrazione dei diritti dei lavoratori nelle attività commerciali e una definizione di una politica salariale equa, nonché aspetti settoriali e/o geografici.

Il processo di definizione e monitoraggio della strategia di sostenibilità dovrebbe coinvolgere tutte le parti interessate, quali gli azionisti, i rappresentanti dei lavoratori e le parti interessate esterne interessate dalle attività dell'impresa. A seconda delle dimensioni dell'impresa, dovrebbe essere preso in considerazione l'obbligo di istituire comitati consultivi a tal fine.

25.10.2020

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

destinato alla commissione giuridica

sul governo societario sostenibile
(2020/2137(INI))

Relatrice per parere: Heidi Hautala

SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che, sebbene spetti esclusivamente agli Stati e ai governi tutelare i diritti umani nei rispettivi paesi, il governo societario sostenibile comprende la "responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani", come stabilito nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; ricorda che l'economia dell'UE sta facendo fronte alla più grande crisi economica globale dai tempi della Grande depressione e che in tutta Europa vi sono società colpite in modo particolarmente grave; sottolinea che, in questo momento, qualsiasi nuova iniziativa legislativa dovrebbe tenere conto dell'impatto sugli oneri amministrativi che gravano, in particolare, sulle microimprese e sulle piccole e medie imprese (PMI), nonché dell'impatto sull'occupazione nelle società dell'UE e sulla partecipazione delle stesse ai mercati internazionali; ricorda l'importanza dei periodi di transizione al fine di creare certezza giuridica e buone normative;
2. chiede la presentazione di tre proposte legislative distinte, ma che si rafforzino a vicenda, sugli obblighi degli amministratori e il governo societario sostenibile, sul dovere di diligenza delle imprese in materia di diritti umani e ambiente e sulla riforma della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario¹;
3. ribadisce che le catene di approvvigionamento globali sono la caratteristica fondamentale dell'economia globale ma la loro complessità e la mancanza di rendicontabilità delle imprese possono comportare un rischio più elevato di violazioni dei diritti umani e dei lavoratori e di impunità per i reati ambientali, e che la politica commerciale deve contribuire a un governo societario trasparente, conformemente alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, in quanto incide sulle catene di approvvigionamento, comprese le catene di subappalto, come pure

¹ GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.

dimostrare il rispetto delle norme ambientali, sociali, di sicurezza e in materia di diritti umani, in linea con l'accordo di Parigi, nonché promuovere il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

4. sottolinea che il governo societario sostenibile costituisce un pilastro importante, che consente all'UE di realizzare un'economia che sia al contempo resiliente e sostenibile e di rafforzare la parità di condizioni al fine di mantenere e promuovere la competitività internazionale delle società dell'UE e tutelare i lavoratori e le imprese dell'UE dalla concorrenza sleale dei paesi terzi, e che può pertanto essere vantaggioso per la politica commerciale e di investimento dell'UE, se adeguatamente misurato e proporzionato;
5. osserva che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali e ha dimostrato che le norme applicate su base volontaria, da sole, sono insufficienti, come si è osservato ad esempio nel settore dell'abbigliamento, in cui la produzione è stata destabilizzata durante la crisi con effetti negativi sull'intera catena di approvvigionamento; osserva che le imprese che hanno definito meglio le prassi ambientali, sociali e di governance nonché le procedure di attenuazione del rischio stanno dimostrando di resistere meglio alla crisi; riconosce che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha dichiarato² che le società che adottano misure in modo proattivo per far fronte ai rischi legati alla crisi della COVID-19 al fine di mitigare le ripercussioni negative sui lavoratori e sulle catene di approvvigionamento hanno più probabilità di sviluppare resilienza e valore a lungo termine e di migliorare la loro redditività nel breve periodo nonché le loro prospettive di ripresa nel medio-lungo termine;
6. osserva con preoccupazione che da ricerche recenti³ sull'attuazione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è emerso che oltre tre quarti delle società non forniscono informazioni sulle rispettive catene di approvvigionamento, anche nei settori ad alto rischio, fatta eccezione per il settore dell'abbigliamento, in cui un numero significativo di società fornisce un elenco generale o dettagliato dei propri fornitori; osserva che le società quotate in borsa, le società pubbliche non quotate e le società private registrate nell'UE possono avere obblighi diversi in funzione del diritto nazionale per quanto concerne il governo societario sostenibile; rammenta l'importanza di garantire condizioni di parità rispetto alle società registrate al di fuori dell'UE che non sempre seguono i principi di governo societario sostenibile, il che ha ripercussioni negative sulle imprese dell'UE e sui loro dipendenti; sottolinea che il governo societario sostenibile dovrebbe applicarsi a tutte le società dell'UE e di paesi terzi che operano nel mercato unico; invita la Commissione ad avvalersi della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario quale opportunità per rafforzare gli obblighi di comunicazione e la loro applicabilità e garantire il rispetto delle norme ambientali,

² [http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20\(RBC,both%20government%20and%20business%20response](http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20business%20response)

³ Relazione di studio del 2019 dell'Alliance for Corporate Transparency: "An analysis of the sustainability reports of 1000 companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive" (Analisi delle relazioni sulla sostenibilità di 1 000 società in base a quanto previsto dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario), pag. 6, disponibile all'indirizzo http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf.

sociali e in materia di diritti umani;

7. riconosce che i risultati del recente studio della Commissione sugli obblighi degli amministratori e il governo societario sostenibile, realizzato sul periodo 1992-2018, hanno confermato che la maggior parte delle società dell'UE tendono a focalizzarsi sul breve termine, piuttosto che sul lungo termine e sulla sostenibilità; sottolinea che l'impatto di tale visione a breve termine sulle pratiche commerciali delle imprese europee nei paesi terzi non è sostenibile; sottolinea che tra i doveri degli amministratori dovrebbe rientrare l'obbligo di integrare gli aspetti della sostenibilità a lungo termine nella rispettiva strategia aziendale, con obiettivi di sostenibilità che vadano oltre l'attuale primato del valore degli azionisti, come pure di divulgare le informazioni opportune, tenendo conto al contempo della politica di concorrenza e degli interessi legittimi di protezione del know-how interno dell'impresa; sottolinea che lo sviluppo di tali strategie dovrebbe basarsi sulle norme internazionali sociali, ambientali e in materia di diritti umani e dovrebbe comprendere, ove opportuno, la consultazione delle comunità locali; osserva che una composizione equilibrata dei gruppi consultivi interni nonché gli insegnamenti tratti dalla loro esperienza di dialogo strutturato inclusivo potrebbero fungere da modello per strutture aziendali dell'UE che tengano in considerazione la società civile; osserva che apportando modifiche alla composizione dei consigli di amministrazione, ad esempio attraverso la nomina di un membro con conoscenze in materia di governo societario sostenibile, si potrebbe migliorare il rispetto di detti obblighi; ritiene che la portata dell'applicabilità di tali misure debba essere determinata sulla base del potenziale rischio di danni; osserva che tutti gli sforzi dovrebbero essere conformi al principio di proporzionalità;
8. invita la Commissione a riesaminare l'impatto degli obblighi relativi al governo societario sostenibile sugli istituti finanziari che offrono finanziamenti al commercio;
9. sottolinea che l'obbligo di divulgare informazioni sull'incidenza delle questioni ambientali, sociali e attinenti al personale, del rispetto dei diritti umani nonché della corruzione passiva e attiva sull'impresa, come pure sull'incidenza dell'impresa sulla società e l'ambiente (la cosiddetta "norma della doppia rilevanza") dovrebbe includere la condivisione di tutte le informazioni pertinenti sulla catena di approvvigionamento; osserva che la condivisione di tali informazioni è prevista dalle disposizioni della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; sottolinea che qualsiasi nuovo obbligo deve essere conforme alle varie norme internazionali in materia di comunicazione, come quelle della Global Reporting Initiative, dell'Organismo di normazione contabile in materia di sostenibilità (Sustainability Accounting Standards Board) e del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (International Integrated Reporting Council), al fine di garantire parità di condizioni per le società europee; rileva l'importanza di fornire orientamenti e indicazioni esaustivi sulle informazioni da condividere in merito alle catene del valore;
10. sottolinea l'importanza della nuova regolamentazione sulla tassonomia e la sua rilevanza per le catene di approvvigionamento; mette in evidenza che la lotta all'evasione fiscale rappresenta una componente fondamentale del governo societario sostenibile;
11. prende atto della proposta della Commissione di elaborare una normativa sul governo societario sostenibile e il dovere di diligenza sulla base delle linee guida dell'OCSE

destinate alle imprese multinazionali e della relativa guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una condotta responsabile delle imprese, nonché delle norme stabilite nelle principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre regimi di certificazione a livello europeo per le catene di approvvigionamento, quale iniziativa complementare alla sua proposta legislativa sul dovere di diligenza; invita la Commissione a valutare quali normative vigenti possano essere aggiornate o snellite;

12. sottolinea che è opportuno non dare un'interpretazione ristretta al governo societario sostenibile limitandolo a una normativa in materia di dovere di diligenza, e che anche la politica commerciale svolge un ruolo fondamentale nella combinazione intelligente di misure che promuovono il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e mitigano i danni ambientali; mette in evidenza l'importanza della coerenza tra le strutture del governo societario delle imprese dell'UE e gli sforzi compiuti dall'Unione nel dialogo con i paesi terzi sulla condotta responsabile delle imprese attraverso i capitoli dedicati allo sviluppo sostenibile e al commercio negli accordi di libero scambio; sottolinea che sia il governo societario sostenibile che il dovere di diligenza delle imprese dovrebbero essere presi in considerazione nel riesame della politica commerciale in corso.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	27.10.2020
Esito della votazione finale	+ : 34 - : 3 0 : 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

34	+
ECR	Emmanouil Fragkos
ID	Danilo Oscar Lancini
GUE/NGL	Emmanuel Maurel, Helmut Scholz
NI	Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Iuliu Winkler
RENEW	Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne
S&D	Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt
VERTS/ALE	Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

3	-
ID	Herve Juvin, Maximilian Krah
PPE	Jörgen Warborn

6	0
ECR	Geert Bourgeois, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil
ID	Roman Haider, Jean-Lin Lacapelle
PPE	Enikő Györi

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

29.10.2020

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione giuridica

sul governo societario sostenibile
(2020/2137(INI))

Relatore per parere: Pascal Canfin

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che l'accordo di Parigi mira a mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali e a perseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli pre-industriali;
- B. considerando che la Covid-19 ha messo in luce le profonde interconnessioni tra salute umana, salute degli animali e salute dell'ambiente; che lo sviluppo sostenibile non dovrebbe limitarsi alla sola protezione dell'ambiente e del clima, ma cercare anche di garantire i massimi livelli di protezione e sviluppo per le persone, gli esseri viventi e gli ecosistemi; che gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite affrontano molteplici questioni trasversali, tra cui la piena e produttiva occupazione e il lavoro dignitoso per tutti; che il governo societario sostenibile ha un grande potenziale per garantire che le aziende contribuiscano alla realizzazione di tutti questi obiettivi;
- C. considerando che l'Unione è fondata sui valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e che la sua politica ambientale è basata sul principio di precauzione, come enunciato all'articolo 191, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- D. considerando che la rapida evoluzione dell'economia globale necessita di un modello di governo societario che affronterà le sfide più pressanti, dai cambiamenti climatici, dal degrado ambientale e dai disastri naturali alle crescenti disuguaglianze globali; che l'Unione europea e l'umanità nel suo insieme stanno attualmente superando quattro dei

nove limiti del pianeta;

- E. considerando che la crescente concorrenza globale per l'accesso alle risorse naturali spesso si traduce in uno sfruttamento insostenibile dell'ambiente naturale e umano ad opera delle imprese;
- F. considerando che il governo societario svolge un ruolo chiave nel tener fede agli impegni dell'UE verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi;
- G. considerando che i cambiamenti climatici comportano gravi rischi per la sicurezza alimentare, in particolare per la disponibilità, l'accessibilità e l'utilizzo degli alimenti e la stabilità dei sistemi alimentari; che le agricoltrici sono attualmente responsabili del 45-80 % della produzione alimentare complessiva dei paesi in via di sviluppo, che sono colpiti in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale;
- H. considerando che, in media, la deforestazione è responsabile del 20 % delle emissioni di anidride carbonica indotte dall'uomo; che la deforestazione in Brasile e lo sfruttamento eccessivo delle zone di alto mare ci ricordano con forza che è impellente l'esigenza di una governance ambientale più sostenibile su scala mondiale;
- I. considerando che sempre più paesi e autorità pubbliche concedono status giuridico agli ecosistemi; che l'Ecuador ha sancito i diritti della natura all'interno della sua costituzione, riconoscendo così il diritto inalienabile degli ecosistemi ad esistere e a prosperare, e ha conferito alle persone, ai popoli, alle comunità ed anche ad altre nazioni il diritto di far rispettare i diritti della natura e applicare misure preventive e restrittive in relazione ad attività che potrebbero comportare l'estinzione di specie, la distruzione di ecosistemi o l'alterazione permanente dei cicli naturali;
- J. considerando che la convenzione di Aarhus stabilisce una serie di diritti ambientali per il pubblico e le associazioni, tra cui il diritto di accesso alle informazioni ambientali, il diritto di partecipare ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia;
- K. considerando che, nel 2017, il comitato di applicazione della convenzione di Aarhus delle Nazioni Unite ha ritenuto che l'UE violasse la convenzione per non aver consentito ai cittadini di opporsi alle decisioni delle istituzioni dell'UE dinanzi agli organismi giurisdizionali dell'UE;
- L. considerando che, per il periodo 2019-2024, la Commissione ha aumentato le proprie ambizioni, definendo un'agenda per il Green deal europeo, affermando che "l'Europa deve guidare la transizione verso un pianeta in salute";
 - 1. ritiene che una governance societaria sostenibile sia fondamentale per l'orientamento a lungo termine delle imprese per armonizzare le loro attività con il conseguimento degli obiettivi ambientali generali dell'UE definiti nel Green deal europeo, nonché con l'impegno dell'UE di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra in vista del conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica per il 2050; sottolinea che tutti i settori dovrebbero contribuire al raggiungimento di tale obiettivo;
 - 2. esprime preoccupazione per il fatto che taluni accordi d'investimento internazionali,

come il trattato sulla Carta dell'energia, pongono gli interessi finanziari delle multinazionali al di sopra delle priorità ambientali e climatiche; esorta la Commissione ad intervenire celermente per assicurare la piena coerenza degli accordi commerciali di investimento esistenti e futuri con gli obiettivi dell'UE in materia di clima e ambiente e a presentare proposte per contrastare l'accaparramento delle terre da parte delle imprese e la deforestazione nell'ambito della prossima revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD);

3. sottolinea che la transizione ecologica e l'aumento della digitalizzazione avranno profonde ripercussioni sulla forza lavoro; ritiene pertanto che qualsiasi governo societario sostenibile debba riconoscere e garantire efficacemente il diritto dei dipendenti alla formazione professionale continua e all'istruzione permanente durante l'orario di lavoro;
4. ritiene che l'attuale approccio consistente nel disporre di orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle società non sia di per sé sufficiente a ottenere il risultato auspicato di una rendicontazione comparabile, affidabile e coerente da parte delle imprese;
5. chiede, a tale proposito, l'adozione di norme dell'UE con requisiti ben definiti in termini di contenuto e accessibilità delle informazioni di carattere non finanziario che dovrebbero applicarsi almeno a tutte le grandi imprese quotate e non quotate che operano nell'UE; sottolinea che le nuove norme europee devono basarsi su una valutazione d'impatto ed essere adattate alle capacità delle piccole e medie imprese (PMI); chiede l'introduzione di specifici meccanismi per le PMI che agevolino e garantiscano l'attuazione di tali norme tramite, compresi strumenti di supporto linguistico che le aiutino ad accedere alle piattaforme online;
6. invita la Commissione a impegnarsi a sviluppare tali norme durante la prossima revisione della direttiva NFRD; ritiene che tali norme non dovrebbero costituire un onere eccessivo per le PMI;
7. invita la Commissione e gli Stati membri ad aderire ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e alle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in materia di condotta responsabile delle imprese, e a promuoverli, al fine di prevenire, ridurre e porre rimedio ai danni all'ambiente e alla biodiversità, tenendo debitamente conto degli obblighi e degli impegni per garantire un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile;
8. ritiene che il quadro dell'UE dovrebbe aiutare e assistere le imprese, in particolare le PMI, facendo sì che le informazioni siano chiare, equilibrate, comprensibili e comparabili tra le imprese di uno stesso settore;
9. ritiene inoltre che la coerenza della legislazione dell'UE in materia di governo societario sostenibile dovrebbe essere conseguita non solo attraverso l'obbligo di comunicare informazioni, ma anche attraverso l'introduzione di obblighi concreti, proporzionati e applicabili e di obiettivi quantificati, sulla base di una valutazione d'impatto; invita la Commissione a garantire che la revisione della direttiva NFRD sia in linea con il regolamento dell'UE sulla tassonomia delle attività sostenibili e a definire le norme minime da applicare alle imprese in modo obbligatorio e vincolante; ritiene inoltre che dovrebbero essere introdotti incentivi sulle modalità di attuazione di tali misure, in

particolare per le imprese più piccole;

10. ritiene che le strategie di sostenibilità aziendale debbano conferire priorità agli interessi a lungo termine, per agevolare il passaggio obbligatorio da investimenti e pratiche aziendali non sostenibili e verso attività più sostenibili che promuovano obiettivi ambientali e climatici come la produzione di energia rinnovabile, la riduzione degli sprechi e la promozione di un'economia veramente circolare;
11. ricorda che il carattere sostenibile delle imprese dipende dall'eventualità che la loro gestione rispetti pienamente i loro obblighi ambientali e sociali; sottolinea che sono necessari servizi di ispezione forti e indipendenti per garantire il pieno rispetto di questi obblighi;
12. chiede, a tale proposito, l'adozione di un quadro legislativo dell'UE che imponga alle imprese di elaborare, attuare, valutare periodicamente e aggiornare una strategia di sostenibilità aziendale in consultazione con tutte le parti interessate ; ritiene che tale strategia dovrebbe affrontare in particolare gli impatti ambientali delle imprese, quali la perdita di biodiversità e la deforestazione, nonché la pianificazione a medio e lungo termine per conseguire la neutralità climatica entro il 2050.
13. riconosce che mentre le donne sono vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, esse sono anche efficaci agenti di cambiamento in relazione alla mitigazione e all'adattamento; invita la Commissione e gli Stati membri a includere l'integrazione della dimensione di genere nelle loro analisi ambientali, nella definizione delle politiche, nei piani d'azione e in qualsiasi altra misura applicabile allo sviluppo sostenibile e ai cambiamenti climatici al fine di attribuire maggiore attenzione alle prospettive di genere.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	29.10.2020						
Esito della votazione finale	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">+:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">66</td> </tr> <tr> <td>-:</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> </table>	+:	66	-:	11	0	3
+:	66						
-:	11						
0	3						
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	<p>Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Joanna Kopcińska, Sylvia Limmer, Javi López, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaaard-Lidell, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska</p>						
Supplenti presenti al momento della votazione finale	<p>Maria Arena, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Margarita de la Pisa Carrión, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Christophe Hansen, Laura Huhtasaari, Ondřej Knotek, Róza Thun und Hohenstein</p>						

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

66	+
PPE	Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Agnès Evren, Jens Gieseke, Christophe Hansen, Adam Jarubas, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolores Montserrat, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christine Schneider, Róza Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Michal Wiezik
S&D	Nikos Androulakis, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, Jytte Guteland, Javi López, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Tiemo Wölken
RENEW	Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Jan Huitema, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir
Verts/ALE	Margrete Auken, Sven Giegold, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus
ECR	Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
GUE/NGL	Malin Björk, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Mick Wallace
NI	Antoni Comín i Oliveres, Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

11	-
PPE	Jessica Polfjård
ID	Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone
ECR	Rob Rooken

3	0
PPE	Pernille Weiss
RENEW	Linea Søgaard-Lidell
ECR	Margarita de la Pisa Carrión

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astensioni

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	16.11.2020
Esito della votazione finale	+: 13 -: 5 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Geoffroy Didier, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Magdalena Adamowicz, Patrick Breyer, Daniel Buda, Jorge Buxadé Villalba, Caterina Chinnici, Pascal Durand, Heidi Hautala, Sabrina Pignedoli
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Daniel Freund

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

13	+
PPE	Geoffroy Didier
S&D	Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters
RENEW	Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara
VERTS/ALE	Patrick Breyer, Marie Toussaint
GUE/NGL	Manon Aubry

5	-
PPE	Esteban González Pons, Axel Voss
ID	Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton
ECR	Angel Dzhambazki

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti